

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TEL. 0422 546304 - FAX 0422 55073 - www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. 281

Treviso, li 28/04/2006

CIRCOLARE N. 4/2006

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

1) COMPENSI PER LA CUSTODIA IVG

A seguito della richiesta di fondo spese da versarsi all'IVG da tutti noi giudicato eccessivo ed immotivato, abbiamo preso contatto con il Presidente della Sezione II° Civile al quale abbiamo trasmesso la lettera che qui riproduciamo per una compiuta conoscenza da parte di tutti i Colleghi:

"Ill.mo Signor Presidente,

come d'accordo Le indico in modo specifico le proposte che riteniamo di avanzare in relazione alla questione degli importi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie per l'attività di custodia prevista dalla nuova formulazione dell'art. 521 c.p.c.

Innanzitutto è per noi chiaro che, a norma dell'art. 2, comma 3 sexies, della L. 80/2005, per le procedure esecutive nelle quali alla data del 1.3.2006 sia già stata disposta la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore: in tali casi si dovrà pertanto provvedere al consueto versamento forfettario – art. 31 D.M. 11.2.1997 n.109 – a favore dell'IVG ma nulla dovrà essere versato per spese di custodia.

Presentano un problema a parte, invece, tutte le esecuzioni mobiliari relativamente alle quali alla data di entrata in vigore della modifica del codice era già stata depositata, spesso da tempo, l'istanza di vendita ma non si era, o più spesso non si è, ancora tenuta l'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 530 c.p.c.: in questi casi, dove non c'è stata custodia dei beni pignorati da parte dell'IVG, a quest'ultimo sarà dovuto il versamento forfettario – art. 31 – in occasione della vendita. In questi casi, peraltro, il pignoramento è stato eseguito secondo i vecchi criteri e mal si giustificerebbe l'eventuale nomina dell'IVG quale custode dei beni che dovesse intervenire in momento diverso, e di molto successivo, al deposito della istanza per la vendita.

In definitiva sembrerebbe opportuno prevedere l'obbligo del versamento del compenso a favore dell'IVG per l'attività di custodia solo per le procedure esecutive ove il deposito della domanda per la vendita sia avvenuto successivamente alla data del 1.3.2006 e non per quelle ove il deposito sia avvenuto in data anteriore ma non si sia ancora celebrata l'udienza ex art. 530 c.p.c.

Diverso problema è poi l'ammontare del fondo spese posto a carico del creditore procedente per l'attività di custodia determinato con provvedimento 7.3.2001: tale fondo spese appare eccessivo e penalizza i creditori precedenti.

Secondo un rapido calcolo eseguito sulla base dei compensi previsti a favore dell'IVG per la custodia dei beni dal D.M. 11.2.1997 n. 109, il fondo spese (pure diversificato per le procedure di diverso valore) da versare all'Istituto nel termine di 48 ore dal deposito della istanza di vendita è pari a quanto dovuto allo stesso IVG per un periodo di custodia di oltre un anno.

Cercando di contemperare tanto gli interessi dei creditori procedenti quanto dell'Istituto Vendite Giudiziarie, potrebbe essere stabilito che il versamento del fondo spese, pure nell'ammontare fissato dal provvedimento del 7.3.2001, venga frazionato in tre rate quadrimestrali da pagarsi la prima entro 48 ore dal deposito della istanza di vendita, la seconda e la terza entro 48 ore dallo scadere del primo e del secondo quadrimestre nell'ipotesi di mancata celebrazione delle aste e di effettiva attività dell'IVG.

Preme infine porre l'attenzione sui tempi, spesso piuttosto lunghi, che intercorrono tra il deposito dell'istanza per la vendita e la celebrazione dell'udienza ex art. 530 c.p.c., periodo in relazione al quale evidentemente il creditore procedente dovrà provvedere al pagamento dell'attività di custodia posta in essere dall'IVG; sarebbe auspicabile, compatibilmente con il ruolo d'udienza dei G.O.T., che tale periodo si riducesse il più possibile onde evitare maggiori inutili spese al creditore procedente.

Infine, chiediamo che l'Istituto Vendite Giudiziarie rettifichi l'errata affermazione circa la caducazione della esecuzione in caso di mancato versamento degli importi richiesti, affermazione contenuta nella lettera con la quale ultimamente l'Istituto fa richiesta del versamento degli importi dovuti."

Con assoluta tempestività il Presidente della Sezione II°, dott. Francesco Pedoja, ci ha così risposto:

"In risposta alla Sua richiesta del 14/04/2006 mi preme puntualizzare:

- 1) concordo nell'individuare lo spartiacque tra la vecchia e la nuova normativa in materia di processo esecutivo nell'emissione dell'ordinanza di vendita ex art 2, co. 3 sexies L. n. 80/2005 e succ. modofiche;*

2) l'obbligo del versamento del compenso all'IVG decorre dal passaggio di 48 ore dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita in tutte le procedure nelle quali all'entrata in vigore del nuovo processo non sia stata ancora emessa detta ordinanza;

3) può essere accolta la richiesta di frazionare il pagamento del compenso all'IVG in n. 3 rate quadrimestrali da pagarsi la 1^a entro l'originario termine di scadenza e le successive entro 48 ore dalla scadenza del quadrimestre precedente;

4) va infine corretta la dicitura "caducazione" in quella corretta di "revoca dell'ordinanza di vendita";

5) si invitano infine i Sigg. G.O.T. a ridurre per quanto possibile i tempi di fissazione dell'udienza ex art 530 Cpc.

In tal senso viene data nuova disposizione al Sig. Dirigente della Cancelleria Es. Mob. ed al responsabile dell'IVG Sig. Zaghetto."

Consideriamo il risultato raggiunto del tutto positivo anche se rimane una certa insoddisfazione per la conferma dell'obbligo del versamento del compenso all'IVG per tutte le procedure nelle quali all'entrata in vigore del nuovo processo non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita.

Ci pareva più giusto che l'esecutante fosse esentato dal versamento del compenso all'IVG in tutte quelle esecuzioni nelle quali all'entrata in vigore della nuova normativa era stata depositata l'istanza di vendita ma non si era ancora tenuta l'udienza di comparizione delle parti.

Questo in base alla considerazione che se non vi era stata custodia da parte dell'IVG non vi era motivo di accordargli compenso.

La disposizione del Presidente della Sezione II° (punto 2 della comunicazione) presuppone, quindi, che con l'ordinanza di vendita venga anche nominato custode l'IVG e che la custodia sia effettiva.

Vedremo in seguito se la custodia che non si accompagni all'asporto sarà veramente "effettiva".

PATTEGGIAMENTO IN APPELLO EX ART. 599 C.P.P.

La Procura Generale ha chiesto che le proposte di patteggiamento vengano presentate all'Ufficio almeno 7 giorni prima dell'udienza a pena – salvo casi eccezionali – la non presa in considerazione della proposta.

La Camera Penale Veneziana ha fatto presente che il difensore mal si adatta a **formalizzare per iscritto** una proposta senza conoscere prima il parere del sostituto P.G., per non compromettere, in caso di dissenso, il seguito del procedimento ed ha suggerito che la proposta possa – nel termine dei 7 giorni da non intendersi rigidamente – essere avanzata oralmente e formalizzata solo **dopo** che il sostituto P.G. ha manifestato il proprio consenso e consentendo che il "patteggiamento orale" possa essere concordato telefonicamente.

La Procura Generale ha sostanzialmente aderito a tale controproposta – anche sul punto conferenza telefonica – ribadendo però la necessità di una pronta formalizzazione della proposta dopo l'acquisizione del positivo parere ("di massima") del sostituto P.G..

Riteniamo come Ordine di poter aderire a tale risposta conclusiva che – come richiede il Consiglio Distrettuale potrà essere oggetto di un protocollo di intesa con la stessa Procura Generale con valore istituzionale e vincolante per l'intera Avvocatura.

Poiché la materia mal si presta a rigide regolamentazioni, è evidente che l'efficacia del disciplinare dipenderà soprattutto dalla correttezza e dallo spirito collaborativo delle parti: vediamo come avvocati di fare la nostra parte.

ANTIRICICLAGGIO

E' noto che dal 22/04/2006 è in vigore la nuova normativa in tema di antiriciclaggio che impone agli avvocati impegni delicati, gravosi oltre che discutibili.

Inviatiamo tutti a consultare il sito dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (www.avvocatitriveneto.it) per consultare oltre ai testi principali di riferimento anche la circolare predisposta dall'Unione Triveneta contenente prime osservazioni di carattere operativo.

Sono in cantiere iniziative e convegni dei quali Vi terremo informati.

INFORMAZIONI VARIE

Il contenuto della presente circolare non esaurisce la messe di informazioni che provengono al Consiglio da organismi esterni e dall'interno del Tribunale: invitiamo tutti gli iscritti a consultare la segreteria dell'Ordine oltre che il nostro sito (www.ordineavvocatitrevise.it).

Cordiali saluti.

Avv. Paolo De Girolami